CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

SPORTELLO PER IL CITTADINO

REGOLAMENTO

ART. 1
OGGETTO E SCOPO

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, anche in attuazione dell'art. 4 8 del "Protocollo d'intesa interistituzionale per la prevenzione e il contrasto delle violenze" siglato in data 9 luglio 2021, è costituito lo Sportello del Cittadino, di seguito denominato "sportello".
Compito dello Sportello è fornire un servizio di informazione ed orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali rese dagli Avvocati e per l'accesso alla Giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e di ogni informazione sui giudizi pendenti.
Il servizio è svolto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta.

ART. 2
INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI

Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

ART. 3
INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;

c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato, assolvendo anche i compiti del servizio istituito presso i Consigli dell'Ordine ai sensi dell'art. 20 della Legge 134/2001 in materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. *n)* della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

In particolare, con riferimento alle vittime di violenza, ritenendo specifico compito del Consiglio dellôOrdine collaborare con tutti i soggetti istituzionali preposti al contrasto nonché al contenimento e alla prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti dei soggetti vulnerabili, il servizio fornirà un servizio di ascolto e di puntuale informazione - anche circa la possibilità di assistenza psicologica, pratica e logistica offerte dagli operatori presenti sul territorio -, nonché di orientamento sullôaccesso alla giustizia civile e penale, sugli strumenti di tutela giudiziaria previsti dallôordinamento, sui tempi di massima dei procedimenti, sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato

.

ART. 4
ACCESSO AL SERVIZIO

Al servizio possono accedere tutti i cittadini, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, che necessitino di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali rese dagli Avvocati e per l'accesso alla Giustizia.

L'accesso allo sportello è gratuito.

Il servizio prestato dallo sportello, viene reso nei locali del Consiglio dell'Ordine e/o nei locali comunque messi a disposizione del Consiglio dellôOrdine presso il Tribunale di Aosta e/o a distanza sulla piattaforma web messa a disposizione del Consiglio dellôOrdine di norma un giorno alla settimana negli orari che saranno consultabili sul sito del Consiglio dellôOrdine ed affissi nellôapposita bacheca presso il Consiglio dellôOrdine stesso. Qualora la domanda relativa al servizio fornito dallo Sportello necessitasse di un ampliamento, il Consiglio dellôOrdine si riserva di fissare ulteriori giorni alla settimana in cui svolgere il servizio.

Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e un modulo di presa visione ed accettazione del presente regolamento.

Eô richiesta la prenotazione dellôincontro tramite il modulo di richiesta presente sul sito del Consiglio dellôOrdine o presso la Segreteria del Consiglio dellôOrdine degli avvocati.

La richiesta di accesso allo sportello dovrà essere presentata, anche verbalmente, presso la Segreteria del Consiglio dellôOrdine degli avvocati oppure a mezzo email allôindirizzo di posta elettronica ordinaria che verrà indicato sul sito del Consiglio dellôOrdine. Verrà comunicato allôinteressato la data per lôincontro secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio dellôOrdine.

Nelle sole ipotesi di vittime di violenze, esse potranno accedere allo sportello in qualunque momento contattando il numero di cellulare dedicato che verrà indicato sul sito del Consiglio

dellôOrdine.
I cittadini sono tenuti a sottostare al regolamento del servizio emanato dal Consiglio dell'Ordine

ART. 5
ELENCO DEI PROFESSIONISTI

I servizio viene prestato solo da avvocati iscritti al Foro di Aosta che:
a) non abbiano procedimenti disciplinari in corso,
b) non abbiano subito sanzioni disciplinari, superiori all'avvertimento.
c) siano in regola col pagamento delle tasse di iscrizione all'albo e dei contributi alla Cassa di Previdenza Forense e con il programma di formazione permanente.
Viene redatto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sulla base delle domande pervenute, l'elenco degli avvocati iscritti al servizio con lôindicazione dei relativi settori di competenza; detto elenco potrà essere utilizzato solo ad uso interno del Consiglio e dovrà essere aggiornato almeno con cadenza trimestrale.
Le domande devono essere accompagnate dal modulo di accettazione del regolamento.
Al momento della presentazione della domanda è obbligatoria l'indicazione del proprio ramo di attività in relazione al quale si intende prestare l'attività di sportello.
In mancanza di detta indicazione la domanda verrà respinta. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si riserva la facoltà di sottoporre a verifica la capacità professionale del Collega nella materia indicata ai sensi dell'articolo che precede, anche a campione, a mezzo esami, questionari, assunzione di informazioni presso magistrati e colleghi, la valutazione del percorso di formazione permanente seguito.
L'iscrizione è a tempo indeterminato.
Il venir meno delle condizioni previste per l'iscrizione così come la violazione del regolamento comportano l'immediata ed automatica esclusione dall'elenco.
Il Consiglio dellôOrdine degli Avvocati provvede allôassegnazione degli iscritti allôelenco ai vari turni di presenza allo sportello nonché ai turni di reperibilità garantendo la rotazione di tutti gli iscritti nellôelenco. Il calendario dei turni verrà comunicato a tutti gli iscritti tramite posta elettronica ordinaria con cadenza trimestrale.
Lôavvocato che fosse impossibilitato a presenziare o ad essere reperibile allo sportello nel turno assegnato avrà cura di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dellôOrdine, che provvederà alla sua sostituzione secondo la disponibilità degli iscritti.
Ad ogni singolo turno dovranno sempre essere assegnati 2 avvocati.

Art. 6
OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.
Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle

generalità degli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.
Lôavvocato che svolge le attività di sportello è tenuto, là ove vi siano i presupposti, a consegnare al beneficiario del servizio lôelenco degli avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato onde consentirgli di scegliere, in tutta libertà e senza indicazione alcuna, lôavvocato a cui conferire lôincarico professionale relativamente alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
In particolare nelle ipotesi di violenza o comunque nei casi di urgenza lôavvocato di sportello dovrà prendere immediato contatto con lôavvocato scelto dal beneficiario del servizio onde fissargli un appuntamento.

ART. 7
GRATUITAô DELLO SVOLGIMENTO DELLôINCARICO E CREDITI FORMATIVI

La prestazione del servizio allo sportello è gratuita; è pertanto vietato allôavvocato ricevere da parte del beneficiario del servizio o da terzi denaro o altro tipo di compenso per lôattività prestata.
La prestazione del servizio allo sportello, dovrà essere preceduta da un corso di formazione della durata di tre ore, che attribuirà tre crediti formativi.

ART. 8
VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento.
Comporta l'esclusione dall'elenco:
a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
c) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti previsti dal presente regolamento;
d) la violazione dei divieti di cui al presente regolamento.
La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare.
Costituiscono, altresì, grave illecito disciplinare le false attestazioni e dichiarazioni nella domanda per la iscrizione alla lista.

Ordine degli Avvocati di Aosta

verbale di riunione del Consiglio n° 28/2021

Lôanno 2021, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 15:30, si è riunito a distanza e in videoconferenza, in ragione della emergenza epidemiologica il Consiglio dellôOrdine degli Avvocati di Aosta, nelle persone degli Avvocati:

Avv. Palmas Domenico	Presidente	presente
Avv. Margueret Corinne	Tesoriere	presente
Avv. LaganaôCarlo	Segretario	presente
Avv. Callaô Fabrizio	Consigliere	presente
Avv. DôHerin Hebert	Consigliere	presente
Avv. Mangosio Laura	Consigliere	presente
Avv. Roullet Maria Paola	Consigliere	presente

dando atto che il presente verbale, per le motivazioni di cui sopra, verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario successivamente.

******

Il Consiglio passa alla trattazione del seguente ordine del giorno:

Omissis

Approvazione nuovo regolamento dello Sportello del Cittadino
Il Consiglio dellôOrdine, visto lôargomento allôordine del giorno e lôallegata documentazione approva il regolamento dello Sportello del Cittadino, con le modifiche apportate, come da allegato.

Omissis

f.to Il Presidente
Avv. Domenico Palmas

f.to Il Segretario
Avv. Carlo Laganà

E' estratto conforme all'originale.
Il Consigliere Segretario
Avv. Carlo Laganà